

Una proposta di riforma del regime fiscale degli ammortamenti

(Contributo alla discussione sui temi della riforma fiscale)

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale dedica l'articolo 3 alla revisione dell'Ires e del reddito d'impresa. Tra i criteri, indica "l'avvicinamento tra i valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti." L'intera delega, come affermato dallo stesso Presidente del Consiglio, è una "scatola" che va riempita di contenuti. Questa nota intende avviare una discussione per un primo contributo di proposte sul tema degli ammortamenti.

Premessa

Una delle componenti economiche più importanti nel determinare il risultato di esercizio di un'impresa e di conseguenza il suo reddito imponibile è rappresentato dagli ammortamenti dei beni strumentali: gli ammortamenti, oltre alle spese per il lavoro dei dipendenti e dei collaboratori, sono la voce fondamentale del passivo del conto economico che, contrapposta ai ricavi, stabilisce se il risultato di gestione sia un utile o una perdita di esercizio. E poiché il reddito imponibile si assume per derivazione dalle risultanze del bilancio, gli ammortamenti sono una componente fondamentale per determinare la ricchezza novella da sottoporre ad imposizione.

Proprio sui criteri di misurazione degli ammortamenti, tuttavia, si è venuta a determinare nel tempo una profonda dissociazione fra le risultanze del bilancio e quelle fiscali, fra la ricchezza economica effettivamente realizzata e distribuibile ai soci e quella da assumere ai fini impositivi.

Questa divaricazione ha radici storiche antiche e si è venuta viepiù ampliando per il significativo sviluppo che le tecniche di ammortamento hanno registrato in sede contabile rispetto alla cristallizzazione delle regole fiscali ormai risalenti a quasi mezzo secolo fa.

Motivi di cautela fiscale, come noto, hanno indotto il legislatore del secolo scorso a fissare un sistema di coefficienti tabellari predeterminati per ciascun settore economico entro cui gli ammortamenti stanziati in bilancio possono essere riconosciuti ai fini fiscali. Questi coefficienti non rispondono più, in alcun modo, alla realtà economica aziendale.

Innanzitutto, i settori economici si sono diversificati e si sono arricchiti di cespiti strumentali del tutto diversi da quelli presi in considerazione dai coefficienti tabellari. E in secondo luogo le tecniche di ammortamento, come accennato, hanno subito una rapida e sostanziale evoluzione: basti pensare che l'identificazione delle unità elementari da ammortizzare richiede analisi che prescindono dalla natura unitaria o meno di un bene secondo i canoni squisitamente giuridici, per dare, viceversa, rilevanza alla connessione dei cespiti in base alle caratteristiche del processo produttivo e, al contrario, per dare rilevanza in altri casi al diversificato tasso di deperimento delle singole parti del medesimo bene, etc.; che le tecniche di ammortamento sono varie (ad esempio, per quote costanti, per quote decrescenti, per unità di prodotto, etc.); che l'ammortamento va sottoposto a *disclosure*, ad ogni fine esercizio, comportando la necessità di modificare il processo di ammortamento, laddove si prenda atto che esso non risponde più ad una corretta misurazione del deperimento tecnico-economico del cespito, e così via.

Anche dal lato della disciplina fiscale, del resto, la dissociazione con il bilancio si è molto acuita. Come noto, l'applicazione dei coefficienti tabellari può portare il più delle volte a quote di ammortamento diverse ed inferiori a quelle di bilancio ma talora anche a quote più

elevate. In questo caso, fino a qualche tempo fa, era consentito dedurre fiscalmente questa maggiore quota, senza inquinare il bilancio, senza cioè dover rispettare il principio della previa imputazione del costo a conto economico ma semplicemente segnalandola in un apposito prospetto (quadro EC). Oggi questa alternativa è venuta meno, sicché è molto probabile che, per godere di questo vantaggio, le imprese saranno indotte a stanziare ammortamenti più elevati di quelli necessari; a non rispettare, ad esempio, le regole contabili che precludono di stanziare ulteriori ammortamenti laddove è acclarabile l'esistenza di un valore residuo del bene. Anzi, per essere più precisi, questo inquinamento potrà più facilmente essere realizzato dalle imprese che non sono sottoposte a controllo legale dei conti, mentre, di regola, è più improbabile che possa essere attuato da quelle che, invece, sono soggette a tale controllo.

Ci sono dunque validi motivi per abbandonare il sistema dei coefficienti tabellari e ancorare più saldamente l'ammortamento fiscale a quello di bilancio, quanto meno per le imprese che hanno il controllo legale dei conti.

Come noto, l'ammortamento dei beni materiali strumentali rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 102 del TUIR, che prevedono l'applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988 sul costo dei beni, per il computo delle quote deducibili in ciascun esercizio. Ciò comporta una complessa e difficoltosa gestione di *raccordo* con l'ammortamento operato ai fini della redazione del bilancio, per il computo della differenza per ciascun bene tra la quota contabile e la quota fiscale da evidenziare in dichiarazione dei redditi, con variazioni del risultato di bilancio di ammontare spesso rilevante.

Anche per i beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate, per i beni gratuitamente devolvibili e per i beni immateriali le disposizioni del TUIR (rispettivamente, gli articoli 102-bis, 104 e 103) prevedono la deducibilità degli ammortamenti ai fini fiscali determinati con criteri il più delle volte differenti da quelli rilevanti ai fini della redazione del bilancio. Anche in tal caso, dunque, occorre gestire in ciascun esercizio le differenze tra la quota di ammortamento contabile e la quota di ammortamento fiscale, con variazioni significative del risultato di bilancio.

Il Laboratorio Fiscale ha valutato la necessità e l'urgenza di riformare i criteri che disciplinano la deducibilità fiscale degli ammortamenti possibilmente in linea, come detto, con quelli rilevanti ai fini contabili. La semplificazione sarebbe a vantaggio non solo delle imprese ma anche dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Linee guida

Alla luce di quanto detto, andrebbero modificate le disposizioni del TUIR che regolano l'ammortamento dei beni materiali e immateriali e quello dei beni in concessione.

In particolare, si potrebbero prevedere apposite distinte discipline **per i soggetti sottoposti al controllo legale dei conti e per gli altri soggetti.**

- **Prima categoria: soggetti sottoposti al controllo legale dei conti**

Per questa categoria di soggetti il principio di fondo dovrebbe essere quello di dare rilevanza fiscale agli ammortamenti effettuati in applicazione dei corretti principi contabili.

Ciò determinerebbe l'assunzione di questi ammortamenti secondo le varie tecniche contabilmente consentite e una serie di problematiche da affrontare e risolvere *ex novo*.

- Innanzitutto, sarà necessario verificare se gli ammortamenti rispondono

effettivamente nel *quantum* e nell'*an* alla corretta assunzione dei principi contabili che, come è noto, per alcune imprese sono rappresentati dai principi OIC e per altre dai principi IAS/IFRS. A questo riguardo assumerà fondamentale rilievo la *disclosure* che gli amministratori sono tenuti a fornire e le valutazioni degli organi di controllo, i quali dovranno fare attenzione a fornire analisi corrette.

- In secondo luogo, è giocoforza che assumeranno rilievo fiscale sia le svalutazioni che le rivalutazioni dei cespiti ammortizzabili, ove contabilmente consentite, posto che entrambe tali componenti incidono sul processo di ammortamento dei beni su cui esse vengono ad operare, coordinandosi inscindibilmente con tale processo. A questo riguardo, si segnala che le svalutazioni esprimono sostanzialmente un ammortamento più rapido ed immediato rispetto a quello applicato secondo programma. Un principio fondamentale, in tema di ammortamento, è che l'impresa deve valutarne l'adeguatezza ad ogni fine esercizio e modificarlo laddove si prenda atto – come già accennato – che non risponde più ad una corretta misurazione del deperimento tecnico-economico del cespite. In tale contesto è del tutto conforme a questo principio che si possa e si debba procedere a svalutazioni nel caso in cui le prospettive di redditività e di utilizzazione del cespite si siano stabilmente modificate “in peius”. In definitiva, la valutazione, che è l'aspetto finora più temuto dal legislatore fiscale, in quanto fonte di incertezza, è una caratteristica insita in tutto il processo di ammortamento e con essa occorrerà convivere anche ai fini fiscali. D'altra parte, le fattispecie a carattere valutativo hanno già fatto irruzione in molteplici casi in sede fiscale con l'avvento degli IAS/IFRS. Quanto alla rivalutazione, a parte l'introduzione di leggi speciali che porranno i soliti problemi applicativi, il tema si pone principalmente per i soggetti IAS *adopter* che possono applicare, in base allo IAS 16, il criterio del *revaluation method*. La caratteristica di questo metodo è che la rivalutazione va operata nello stato patrimoniale (*rectius* sui valori dei cespiti in sede OCI) e al conto economico scendono solo gli ammortamenti operati su tali maggiori valori. Cionondimeno ai fini fiscali si pone la necessità di sottoporre a tassazione tali maggiori valori, per evitare salti di imposta, in considerazione di quel consueto principio di simmetria secondo cui se sono riconosciuti fiscalmente gli ammortamenti di maggiori valori anche la rivalutazione che ha portato ad iscriverli (in OCI) deve essere oggetto di imposizione.
- Per i soggetti IAS *adopter* una questione delicata si pone inoltre per il trattamento fiscale di cespiti immateriali a vita indefinita, marchi e avviamento. Ai fini contabili, tali cespiti non sono suscettibili di ammortamento e sono sottoposti a *impairment test*. Ai fini fiscali, invece, è consentito anche per essi procedere all'ammortamento in via extracontabile con i criteri e i limiti previsti per i soggetti ITA GAAP e ciò per evitare trattamenti differenziati e peggiorativi. Occorre decidere se anche nel nuovo regime di piena aderenza alle risultanze del bilancio vada mantenuto o meno questo doppio binario. Penseremmo di sì, tenuto conto dell'importanza che questa previsione riveste per i soggetti in parola, che proprio di recente hanno “in massa” provveduto a riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio in applicazione del tanto discusso regime previsto dall'articolo 110 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto).
- Un problema comune, poi, tanto per i soggetti IAS *adopter* che per quelli ITA GAAP

si presenta per le operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale – segnatamente, fusioni, scissioni e conferimenti – considerato che da queste operazioni possono emergere maggiori (o minori) valori dei cespiti iscritti in bilancio che non vengono tassati (o dedotti), di conseguenza neanche riconosciuti ai fini fiscali in quanto il legislatore ha considerato tali operazioni fiscalmente neutrali. Per mantenere la derivazione dal bilancio occorre eliminare tale regime di neutralità e procedere alla tassazione di tali valori, quanto meno per i cespiti ammortizzabili o forse, per motivi di coerenza e semplicità, per tutti i cespiti che subiscono variazioni (anche questa è una scelta da decidere). Peraltro, si consideri che per i soggetti ITA GAAP l'emersione di questi valori, con particolare riguardo alle operazioni di fusione e scissione, è limitata all'allocazione del disavanzo, tenuto conto che in queste operazioni vi è una successione contabile fra le società che vi partecipano. Per i soggetti IAS *adopter*, invece, laddove le operazioni determinino l'acquisizione di un nuovo controllo da parte della società risultante dall'operazione, i principi contabili prevedono la valutazione a *fair value* di tutti i beni che compongono l'azienda acquisita, ivi compreso l'avviamento. Sicché la tassazione di questi nuovi valori potrebbe risultare particolarmente gravosa e scoraggiare tali ristrutturazioni aziendali.

Si potrebbero, perciò, ipotizzare meccanismi che attenuino in qualche modo il carico impositivo. Innanzitutto, fermo rimanendo il riconoscimento di tali maggiori (o minori) valori, si potrebbe consentire di diluire l'assolvimento delle imposte, ripartendole in quattro o cinque esercizi. Un'altra misura che si potrebbe prevedere, anche in aggiunta a questa rateizzazione, potrebbe essere quella di sottoporre tali maggiori valori non all'imposizione ordinaria ma ad imposta sostitutiva (obbligatoria) con aliquota più contenuta, similmente a quanto previsto nell'attuale regime per riallineare (ma solo in via facoltativa) i valori fiscali a quelli di bilancio. Una questione, comunque di difficile soluzione, si presenta per i soggetti IAS *adopter* che in queste operazioni di ristrutturazione devono far emergere, come accennato, i valori a *fair value* dei cespiti acquisiti, ivi compreso l'avviamento; il che determina un non indifferente impatto impositivo. Si potrebbe, ad esempio, escludere dalla tassazione la voce "avviamento", che di regola è quella in cui confluisce il maggior incremento di valore dell'azienda acquisita. D'altra parte, se questa voce fosse riconosciuta in sede fiscale, comporterebbe – ove si aderisca alle conclusioni di cui sopra – l'applicazione di un meccanismo di ammortamento extracontabile che ne sancirebbe un doppio binario rispetto alle risultanze di bilancio. Quindi non tassare e non riconoscere l'avviamento emergente da queste operazioni sarebbe una soluzione che opererebbe nel solco di questo regime di doppio binario.

- Un'altra tematica di carattere generale nasce dal fatto che le imprese di cui si discute, nel corso della loro attività, possono transitare dall'applicazione dei principi OIC a quelli IAS/IFRS e viceversa. Questo implica la necessità di procedere ad ogni passaggio ad un conseguente riallineamento dei valori di partenza ai valori contabili a cui l'impresa approda. Anche in questo caso per evitare doppi binari e mantenere la derivazione dalle risultanze di bilancio, occorrerebbe riconoscere i maggiori (o minori) valori che ne emergono procedendo alla relativa tassazione (o deduzione). Si pongono, in altri termini, problemi molto simili a quelli di cui al punto precedente. E quindi occorre, anche in questo caso, decidere se questo meccanismo di

riconoscimento/tassazione vada applicato solo ai beni ammortizzabili o a tutti i cespiti che compongono il patrimonio aziendale oggetto di variazione; e inoltre se e come prevedere regimi di diluizione della tassazione.

- A conclusione di questo breve “excursus” merita osservare che non vengono in questa sede esaminate le molteplici questioni applicative attinenti ai criteri di ammortamento previsti dai principi OIC e dai principi IAS/IFRS. Si tratta di questioni puntualmente analizzate in tali principi e dalle relative linee guida. Sarà ad essi che l’Amministrazione e i contribuenti dovranno fare riferimento in sede di determinazione del reddito, avvalendosi della collaborazione dell’OIC e, come accennato, di tutti gli organi preposti al controllo dell’impresa.

- **Seconda categoria: gli altri soggetti**

Per soggetti della seconda categoria devono intendersi tutti quei contribuenti, diversi dalle società sottoposte a controllo legale dei conti, che nella determinazione del proprio reddito sono comunque ammessi a dedurre quote di ammortamento sui beni strumentali utilizzati nella loro attività. Quindi, il riferimento è in generale alle imprese individuali, alle società di persone, agli enti esercenti attività di impresa (in via principale o sussidiaria), ai professionisti e alle associazioni professionali.

Anche per questi soggetti non può più essere mantenuto l’attuale sistema di coefficienti tabellari, ma neanche è possibile fare riferimento alle tecniche d’ammortamento previste dai principi contabili che richiedono analisi, *disclosure* e controlli non esistenti nell’organizzazione dell’attività di tali soggetti. Si potrebbe, quindi, fare riferimento al criterio del c.d. *pooling method*, da tempo adottato con successo in alcuni Paesi europei (Svezia, Danimarca e Regno Unito).

Molti operatori hanno obiettato che il metodo non riflette l’effettiva realtà economica, ma esso è stato ritenuto non solo dai citati Stati ma anche dalla Commissione UE molto semplice e quindi vantaggioso per le imprese e per l’erario, tant’è che è stato prescelto nel contesto del progetto di determinazione di una base imponibile comune per le imprese europee (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB), e ciò sembra rilevante a prescindere dal fatto che tale progetto sia ora sostituito da altre proposte. Comunque appare un criterio particolarmente adatto alle caratteristiche dei soggetti di cui si discute.

- Il *pooling method* è un criterio che consiste nell’aggregare i beni ammortizzabili in uno (o più) *pool*, a ciascuno dei quali viene applicato un coefficiente di ammortamento unico. Il *pool* si alimenta con il costo dei beni ammortizzabili acquistati o costruiti nel primo esercizio dell’impresa (o nel primo esercizio di applicazione del metodo) e con le relative spese incrementative e si decrementa dei corrispettivi di vendita dei beni ceduti.

In altre parole, il metodo comporta l’applicazione del *declining balance method*, in quanto il coefficiente si applica non sui costi storici ma sullo stock netto alla fine dell’esercizio.

In questa logica, il *pooling* non fa emergere, in senso proprio, né plusvalenze né minusvalenze: le plusvalenze non sono imponibili immediatamente, ma (sotto forma di corrispettivi di cessione maggiori rispetto ai valori residui dei beni) riducono l’ammontare del *pool* ammortizzabile e dunque concorrono gradualmente al reddito attraverso i minori ammortamenti che ne conseguono; del pari, le minusvalenze non

sono riconosciute, ma (sotto forma di minori corrispettivi di cessione) riducono in modo meno rilevante il *pool* dando luogo a maggiori ammortamenti futuri. Si richiede evidentemente che l'impresa mantenga evidenza del costo dei beni e dell'esercizio di acquisto.

È possibile che l'intero *pool* diventi negativo (quando nel corso del periodo d'imposta i corrispettivi di cessione dei beni sono superiori alla capienza iniziale del *pool*, così come venuto a modificarsi durante la sua gestione). In questo caso, di regola, la differenza negativa costituisce *capital gain* che va assoggettata a tassazione e il valore del *pool* si assume pari a zero.

Ordinariamente, il metodo è completato da disposizioni che ammettono la deducibilità immediata in un unico esercizio del *software* e dei beni di costo inferiore a 1.000 o 2.000 euro (e/o dei beni con vita utile inferiore a tre anni).

2. L'aspetto più delicato di questo metodo riguarda l'individuazione del coefficiente di ammortamento. Poiché, infatti, tutti gli *asset* del *pool* sono soggetti al medesimo trattamento fiscale, occorre individuare un'aliquota che sia sufficientemente conveniente per l'impresa e, in particolare, consenta di ammortizzare in un periodo congruo i beni di più rapido deperimento.

3. Come detto, i *pool* possono essere più di uno. Inoltre, normalmente, nei regimi già adottati in altri Stati, per alcuni beni non va applicato il *pooling method* ma un ammortamento autonomo e separato: si tratta, nella generalità dei casi, dei beni immobili e dei beni immateriali. Per tali beni dovrà essere individuata dal legislatore un'aliquota di ammortamento appropriata.

4. Alcuni di questi soggetti che adottano il *pooling method* potrebbero, in continuità soggettiva, passare alla categoria delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti e viceversa. In questi (poco frequenti) casi si porranno problemi simili a quelli sopra esaminati, nel senso che, approdando a regimi contabili-fiscali diversi, dovranno essere riallineati i valori dei cespiti. Così, ad esempio, se il *pooling method* ha determinato ammortamenti più elevati di quelli che sarebbero stati consentiti contabilmente, i valori residui di "arrivo" dei beni saranno quelli determinati in base alla corretta applicazione dei principi contabili ma, fino a concorrenza degli ammortamenti già stanziati con il *pooling method*, non potranno essere riconosciuti i nuovi ammortamenti registrati in contabilità. Nel caso inverso, nel caso cioè in cui il *pooling method* abbia determinato ammortamenti inferiori a quelli rilevabili contabilmente al momento del passaggio al nuovo regime, si dovrebbe procedere a riconoscere questo maggior ammortamento nell'esercizio in parola.

Nell'ipotesi, invece, di passaggio dal regime di derivazione contabile al *pooling method* la questione sembra porsi in termini più semplici: occorre infatti assumere i valori residui non ancora ammortizzati contabilmente (e fiscalmente), come valori d'ingresso nel *pool*. Analoga soluzione si pone per i beni che restano ammortizzabili autonomamente (immobili e beni immateriali).

Prima applicazione - Regime transitorio

Per i soggetti la cui attività è in corso alla data di entrata in vigore della riforma (in ipotesi 1° gennaio 2022), si pone il problema di gestire il passaggio per i beni posseduti a tale data dal vecchio sistema (coefficienti di ammortamento) al nuovo (derivazione dal bilancio o *pooling method*). Si ritiene, infatti, di dover escludere la possibilità di applicare il vecchio

regime per i beni posseduti alla data di passaggio al nuovo modello, perché ciò comporterebbe una complessa gestione che si potrebbe protrarre anche per molti anni, cioè fino all'esaurimento dell'ammortamento dei beni "vecchi".

Il passaggio al "nuovo", che deve avere carattere di obbligatorietà, riguarderà pertanto anche i beni già posseduti alla data di entrata in vigore del nuovo regime.

In particolare, con riguardo ai soggetti sottoposti al controllo legale dei conti, il passaggio comporterà la necessità di dare rilevanza fiscale (tassazione o deduzione) alle differenze tra il costo del bene ancora da ammortizzare ai fini contabili e il costo del bene stesso ancora da ammortizzare ai fini fiscali. Se, come si verifica nella maggior parte dei casi, il primo ammontare (ad esempio 850) è inferiore al secondo (ad esempio 1.000), perché l'ammortamento tabellare è più lento dell'ammortamento contabile, l'allineamento al contabile determinerà la deduzione di detta differenza negativa (150) mediante una variazione in diminuzione da apportare in dichiarazione dei redditi. Si potrebbe anche prevedere – fermi rimanendo i nuovi valori contabili – una deduzione diluita in più esercizi. Diversamente, se la differenza è positiva, l'allineamento al contabile comporterà la tassazione della stessa mediante una variazione in aumento. Si potrebbe, tuttavia, consentire al contribuente di diluire anche a questi fini il versamento dell'imposta in quote costanti in più esercizi. Oppure si potrebbe, ancora più semplicemente, adottare la stessa soluzione sopra ipotizzata per il passaggio dal *pool* al contabile, nel senso di stabilire che fino a concorrenza degli ammortamenti già stanziati fiscalmente non vanno dedotti i nuovi ammortamenti.

In tal modo non si verificherebbero vantaggi o benefici perché gli ammortamenti fiscali saranno allineati a quelli contabili sia per il futuro sia retroattivamente per il passato.

Con riguardo poi ai soggetti diversi da quelli sottoposti al controllo legale dei conti che, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, dovranno applicare il *pooling method*, l'allineamento del vecchio al nuovo regime potrebbe essere operato facendo semplicemente confluire come primo cespite del *pool*, cui si applicherà un unico coefficiente di ammortamento, il costo dei beni già posseduti corrispondente all'importo che deve essere ancora fiscalmente ammortizzato. Analoga soluzione si rende applicabile, evidentemente, anche in relazione ai beni che per tali soggetti continuano ad essere sottoposti ad ammortamento autonomo (immobili e beni immateriali).